

REGOLAMENTO COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE

Art. 1 - Costituzione

Il Consiglio Direttivo dell'Ente Bilaterale Nazionale EBINFORMA istituisce presso la sua sede la Commissione Nazionale e le Commissioni territoriali di Conciliazione, competenti ad espletare il tentativo di conciliazione per le controversie individuali o plurime di lavoro ex art. 410, 411 e 412 C.P.C. come modificati dalla legge n. 533/73 e dai decreti legislativi n. 80/98 e n. 387/98 e da ultimo dalla legge 183/2010.

Le Commissioni sono composte da n. 2 membri, in possesso di specifiche competenze tecnico-giuridiche, di cui uno in rappresentanza dei lavoratori nominati su indicazione di CONFINTESA ed uno in rappresentanza dei datori di lavoro nominati su indicazione di UNIMPRESA.

L'incarico di componente della Commissione dura tre anni ed è rinnovabile.

Le cariche dei componenti designati dalle parti sono rinnovabili e possono essere sostituiti dalla parte che li ha designati in qualsiasi momento senza necessità di motivazione.

Nel caso di revoca o di rinuncia da parte di un membro della Commissione il Consiglio Direttivo, provvede alla sua sostituzione con propria delibera.

Art. 2 - Competenza della Commissione Nazionale e Territoriale

Alla Commissione Paritetica di Conciliazione sono demandate, secondo quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione dei CCNL e della contrattazione territoriale o aziendale comunque riguardante i rapporti di lavoro. La Commissione è competente anche per le controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, ed alla legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificate dalla Legge 11 maggio 1990, n. 108.

Art. 3 - Sede

La Commissione Nazionale è istituita presso la sede dell'Ente Bilaterale, ma ha facoltà di riunirsi con le medesime funzioni, compiti e competenze anche presso le sedi Nazionali di UNIMPRESA o CONFINTESA. Le Commissioni territoriali sono istituite presso le sedi territoriali di UNIMPRESA o CONFINTESA. È fatta salva la possibilità di operare in via telematica, tramite teleconferenza o con interscambio di posta elettronica, puntualmente registrata ad opera di un componente della commissione incaricato dal Presidente.

Art. 4 - Supporti tecnici e compensi

La Commissione si avvale dei supporti tecnici e logistici messi a disposizione dall'Ente bilaterale. Potrà essere previsto per ogni membro della Commissione un compenso oltre che il rimborso delle spese vive di viaggio e di alloggio.

Il compenso viene stabilito dal Consiglio Direttivo con delibera a maggioranza qualificata (2/3 dei presenti).

Art. 5 Validità delle sedute e dei verbali.

Ai fini della validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza di entrambi i componenti.

Art. 6 - Norme relative ai membri di commissione

Tutti i membri della Commissione sono tenuti ad astenersi dal partecipare in qualsiasi forma alle attività della rispettiva Commissione che riguardano la trattazione, discussione o decisione di pratiche che possano coinvolgere interessi propri, ovvero: di loro parenti entro il quarto grado o conviventi; di persone fisiche o giuridiche con le quali essi intrattengano rapporti commerciali, di prestazione d'opera professionale o di lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato; di individui od organizzazioni con cui essi stessi o i coniugi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui essi siano tutori, curatori, procuratori o agenti; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati o società, di cui essi siano amministratori, gerenti, associati o dirigenti. Essi si asterranno altresì in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Nei casi sopra menzionati l'interessato comunicherà preventivamente la propria motivata astensione e verrà sostituito da altro componente.

Art. 7 - Istanza di conciliazione

L'istanza di avvio della procedura di conciliazione, formulata congiuntamente dalle parti interessate, è redatta per iscritto in conformità al modello e secondo le istruzioni pubblicate all'indirizzo internet www.ebinforma.it, alla voce "conciliazioni".

Le istanze difformi dal modello sono comunque ricevibili purché, a giudizio della Commissione, rispondano ai requisiti di legge e del presente regolamento.

Art. 8 - Requisiti essenziali dell'istanza

Sono requisiti essenziali dell'istanza di conciliazione: l'esatta individuazione delle parti richiedenti, del loro domicilio e della sede o della dipendenza dell'impresa interessata; l'indicazione dei motivi per il quale si richiede la conciliazione; la sottoscrizione in originale delle parti e, nel caso che una o entrambe le parti stesse non siano persone fisiche, l'indicazione della legale qualità dei firmatari; la copia del documento di identità dei firmatari.

Art. 9 - Presentazione dell'istanza

L'istanza di conciliazione è presentata alla Commissione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta PEC, ovvero - ove

venga attivata dalla Commissione - secondo una procedura telematica o anche mediante consegna a mano. In quest'ultimo caso ne verrà rilasciata ricevuta.

Art. 10 - Registrazione e conservazione dell'istanza e vaglio preliminare

Non appena pervenuta l'istanza di conciliazione, la Commissione, nel rispetto dell'ordine cronologico determinato dalla data di presentazione, procede alla valutazione della regolarità e completezza delle istanze e qualora le stesse risultino irregolari o carenti, provvede a richiedere alle parti le integrazioni del caso.

Art. 11 - Calendarizzazione della comparizione personale delle parti

La Commissione, verificata la regolarità e completezza delle istanze ovvero acquisite le necessarie integrazioni, redige il calendario dei lavori della Commissione, fissando la data della seduta. A tal fine tiene conto del numero e del grado di complessità delle domande pervenute, della eventuale opportunità di prevederne la trattazione in più sedute.

Provvede a convocare le parti per l'audizione dinanzi alla Commissione, indicando la data e l'ora stabilite.

Le parti possono intervenire alla comparizione mediante un proprio rappresentante solo in caso di effettiva, assoluta e comprovata impossibilità di presenziarvi personalmente. A tal fine, la parte impossibilitata comunica le motivazioni del caso, con l'eventuale documentazione probatoria, che decide per l'ammissione del rappresentante o per il rinvio, dandone atto nel verbale della seduta della Commissione. Il rappresentante interviene munito di apposito atto di delega, specificamente riferito all'audizione, corredato da fotocopia del documento di identità proprio e del rappresentato, che vengono acquisiti agli atti. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma comporta l'improcedibilità dell'istanza. In nessun caso l'assistenza può essere prestata dal medesimo soggetto in favore di entrambe le parti.

Art. 12 - Deliberazioni e verbalizzazioni

Completata la fase istruttoria, la Commissione redige verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti. Il verbale viene redatto in 6 copie di cui 2 alla DPL territoriale, 1 al datore di lavoro, 1 al lavoratore e 1 al rappresentante datoriale e 1 al rappresentante sindacale.

